

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019

82/2019/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE PREDISPOSTE DA TERNA S.P.A., AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1388 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1447

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1055^a riunione del 5 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG – *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea, del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (di seguito: regolamento DCC – *Demand Connection Code*);
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea, del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (di seguito: regolamento HVDC – *High-Voltage Direct Current*);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: regolamento SOGL – *System Operation Guideline*);
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, il relativo Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 273/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 384/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 384/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 592/2018/R/eel);
- il comunicato dell'Autorità del 13 febbraio 2019, recante chiarimenti in merito alla classificazione degli impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti di produzione esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG (di seguito: comunicato del 13 febbraio 2019);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 20 settembre 2018, prot. Autorità 26915, del 21 settembre 2018 (di seguito: lettera del 20 settembre 2018), recante il documento di proposta di implementazione del regolamento DCC (di seguito: normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC), il documento di proposta di implementazione del regolamento HVDC (di seguito: normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC) e il riepilogo delle osservazioni presentate dagli operatori interessati nell'ambito delle relative consultazioni;
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Il medesimo regolamento 714/2009, tra l'altro, evidenzia che, per garantire la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti applicabili ai connettenti (sia riferiti a impianti di produzione che a unità di consumo). Tali requisiti, che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica all'interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l'efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all'integrazione del mercato. Da ciò deriva l'opportunità di definire norme armonizzate sulla connessione alla rete allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori;
- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato:
 - il regolamento RfG,
 - il regolamento DCC e
 - il regolamento HVDC,obbligatori in tutti i propri elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento DCC istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete:
 - degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
 - degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
 - dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi (SDC);
 - delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti *Transmission System Operator* (TSO);
- il regolamento DCC contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea; stabilisce, inoltre, obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;
- il regolamento DCC:

- è obbligatorio in tutti i propri elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
- è entrato in vigore il 7 settembre 2016;
- troverà applicazione a decorrere dal 18 agosto 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per:
 - i. i nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
 - ii. i nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
 - iii. i nuovi sistemi di distribuzione, compresi i nuovi SDC;
 - iv. le nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO;
- l'articolo 6 del regolamento DCC prevede:
 - al paragrafo 1, che *“I requisiti di portata generale da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento sono soggetti all'approvazione”* dell'Autorità;
 - al paragrafo 4, che, entro due anni (7 settembre 2018) dall'entrata in vigore del medesimo regolamento, Terna sottopone all'approvazione dell'Autorità *“una proposta concernente i requisiti di applicazione generale, o la metodologia utilizzata per calcolarli o stabilirli”*;
 - al paragrafo 6, che l'Autorità adotta *“decisioni sulle proposte di requisiti o metodologie entro sei mesi [7 marzo 2019, NdR] dal ricevimento di dette proposte”* da Terna;
- il regolamento DCC:
 - all'articolo 3, paragrafo 2, prevede che il medesimo regolamento DCC non si applichi: “
 - a) *agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione, o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione, di isole di Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico;*
 - b) *ai dispositivi di accumulo di energia, ad eccezione dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.”*;
 - all'articolo 4, paragrafo 1, prevede che *“I requisiti di cui al presente regolamento non si applicano agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o a un pertinente TSO, tranne nei casi in cui:*
 - a) *un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un*

sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente all'interno di un impianto di consumo a un livello di tensione superiore a 1000 V o di un sistema di distribuzione chiuso connesso a un livello di tensione superiore a 1000 V siano stati modificati a tal punto da rendere necessaria una sostanziale modifica del relativo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito:

- i) i titolari degli impianti di consumo, i DSO [Distribution System Operator, NdR] o i CDSO [Closed Distribution System Operator, NdR] che intendono effettuare un intervento di ammodernamento di un impianto o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo comunicano in anticipo i propri piani al pertinente gestore di sistema;*
- ii) se ritiene che la portata dell'intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il pertinente gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e*
- iii) la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario modificare il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili; oppure*
- b) un'autorità di regolamentazione o, se del caso, uno Stato membro decida di vincolare un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 [dell'articolo 4 del medesimo regolamento DCC, NdR].”;*
- *l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento DCC prevede, tra l'altro, che “Ai fini del presente regolamento, un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione o un'unità di consumo utilizzata o utilizzabile per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO sono considerati esistenti se:*
 - a) sono già connessi alla rete alla data di entrata in vigore [7 settembre 2016, NdR] del presente regolamento; oppure*
 - b) il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o per l'acquisto dell'unità di consumo entro due anni [7 settembre 2018, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare*

dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi [7 marzo 2019, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento. La notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o dell'unità di consumo da costruire, assemblare o acquistare.”.

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento HVDC istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua (c.c.) ad alta tensione (sistemi elettrici che trasferiscono energia in c.c. ad alta tensione tra due o più nodi in corrente alternata e comprendono almeno due stazioni di conversione HVDC collegate tra loro attraverso cavi o linee di trasmissione in c.c. – di seguito: sistemi HVDC) e dei parchi di generazione connessi in c.c. (parchi di generazione connessi tramite uno o più punti di interfaccia HVDC a uno o più sistemi HVDC);
- il regolamento HVDC contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea; stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità dei sistemi HVDC e dei parchi di generazione connessi in c.c., su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;
- il regolamento HVDC:
 - è obbligatorio in tutti i propri elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
 - è entrato in vigore il 28 settembre 2016;
 - troverà applicazione a decorrere dall'8 settembre 2019 (tre anni dalla data di pubblicazione del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) per:
 - i. i sistemi HVDC che connettono aree sincrone o aree di controllo, compresi gli schemi *back-to-back*;
 - ii. i sistemi HVDC che connettono i parchi di generazione a una rete di trasmissione o a una rete di distribuzione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento HVDC;
 - iii. i sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di trasmissione;
 - iv. i sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di distribuzione quando il pertinente TSO dimostra la presenza di un impatto transfrontaliero. Nella propria valutazione il pertinente TSO tiene conto dello sviluppo a lungo termine della rete;

- l'articolo 5 del regolamento HVDC prevede:
 - al paragrafo 1, che *“I requisiti di portata generale da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento sono soggetti all'approvazione”* dell'Autorità;
 - al paragrafo 4, che, entro due anni (28 settembre 2018) dall'entrata in vigore del medesimo regolamento, Terna sottopone all'approvazione dell'Autorità *“una proposta concernente i requisiti di applicazione generale, o la metodologia utilizzata per calcolarli o stabilirli”*;
 - al paragrafo 6, che l'Autorità adotta *“decisioni sulle proposte di requisiti o metodologie entro sei mesi [28 marzo 2019, NdR] dal ricevimento di dette proposte”* da Terna;
- il regolamento HVDC:
 - all'articolo 3, paragrafo 7, prevede che il medesimo regolamento HVDC non si applichi: “
 - a) *ai sistemi HVDC il cui punto di connessione sia al di sotto di 110 kV, a meno che il pertinente TSO non dimostri la presenza di un impatto transfrontaliero. Nella sua valutazione il pertinente TSO tiene conto dello sviluppo a lungo termine della rete;*
 - b) *ai sistemi HVDC o ai parchi di generazione connessi in c.c. connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione, o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione, di isole di Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico.”*;
 - all'articolo 4, paragrafo 1, prevede che *“Fatta eccezione per gli articoli 26, 31, 33 e 50 [del medesimo regolamento HVDC, NdR], ai sistemi HVDC esistenti e ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti non si applicano i requisiti di cui al presente regolamento, tranne nel caso in cui:*
 - a) *il sistema HVDC o il parco di generazione connesso in c.c. sia stato modificato a tal punto da rendere necessaria una sostanziale modifica del relativo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito:*
 - i) *i titolari del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. che intendono effettuare un intervento di ammodernamento di un impianto o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. comunicano in anticipo i propri piani al pertinente gestore di sistema;*
 - ii) *se ritiene che la portata dell'intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il pertinente gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e*

- iii) *la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario modificare il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili; oppure*
 - b) *un'autorità di regolamentazione o, ove applicabile, uno Stato membro decida di vincolare un sistema HVDC esistente o un parco di generazione connesso in c.c. esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 [dell'articolo 4 del medesimo regolamento HVDC, NdR].”;*
- *l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento HVDC prevede, tra l'altro, che “Ai fini del presente regolamento, un sistema HVDC o un parco di generazione connesso in c.c. è considerato esistente se:*
 - a) *sono già connessi alla rete alla data di entrata in vigore [28 settembre 2016, NdR] del presente regolamento; oppure*
 - b) *il titolare del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. conclude un contratto finale e vincolante per l'acquisto dello stabilimento principale o delle apparecchiature del sistema HVDC entro due anni [28 settembre 2018, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi [28 marzo 2019, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento.*

La notifica trasmessa dal titolare del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche dello stabilimento principale o dell'apparecchiatura HVDC da costruire, assemblare o acquistare.”.

CONSIDERATO CHE:

- affinché il regolamento DCC possa trovare in Italia la propria piena applicazione a decorrere dal 18 agosto 2019 e affinché il regolamento HVDC possa trovare in Italia la propria piena applicazione a decorrere dall'8 settembre 2019, si rende necessario aggiornare la regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione;
- l'Autorità, con la deliberazione 67/2017/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato all'implementazione in Italia del regolamento RfG, del regolamento DCC e del regolamento HVDC, integrandoli nella regolazione vigente e prevedendo che tale procedimento si concluda in tempo utile affinché i richiamati regolamenti europei possano trovare piena efficacia rispettivamente entro il 27 aprile 2019, entro il 18 agosto 2019 ed entro l'8 settembre 2019;
- ai fini dell'integrazione dei predetti regolamenti europei nella regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione, occorre

aggiornare eventualmente il Testo Integrato Connessioni Attive e il Testo Integrato Connessioni, nonché il Codice di rete di Terna, la Norma CEI 0-16 e la Norma CEI 0-21 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione, qualora dovessero emergere elementi in contrasto con i regolamenti europei;

- l'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento SOGL, prevede che il TSO, coordinandosi con i DSO e con i *Significant Grid Users* (SGU), determini l'applicabilità e la portata dello scambio di dati sulla base delle seguenti categorie:
 - dati strutturali di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento SOGL;
 - dati di programmazione e previsione di cui all'articolo 49 del medesimo regolamento SOGL;
 - dati in tempo reale di cui agli articoli 44, 47 e 50 del medesimo regolamento SOGL;
 - disposizioni di cui agli articoli 51, 52 e 53 del medesimo regolamento SOGL;
- l'Autorità, con riferimento al regolamento RfG:
 - con la deliberazione 384/2018/R/eel:
 - i. ha approvato, tra l'altro, le proposte di modifica degli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete presentate da Terna al fine di adeguare al regolamento RfG le prescrizioni tecniche che devono essere rispettate da un impianto eolico o fotovoltaico connesso direttamente o indirettamente alla rete di trasmissione nazionale (RTN) per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale uguale o maggiore di 110 kV;
 - ii. ha previsto che un impianto eolico o fotovoltaico connesso direttamente o indirettamente alla RTN per il tramite di una porzione di rete con tensione nominale uguale o maggiore di 110 kV:
 - se già in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018), possa essere classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche, in quanto è possibile affermare con ragionevole certezza che la conclusione del contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali sia avvenuta entro il 17 maggio 2018 (scadenza prevista dal medesimo regolamento RfG);
 - nei casi diversi da quelli di cui al precedente alinea, possa essere classificato tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG solo qualora il contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali sia stato concluso entro il 17 maggio 2018 e il titolare ne dia comunicazione a Terna e al gestore di rete (se diverso) entro il 17 novembre 2018 (scadenza prevista dal medesimo regolamento RfG);
 - con la deliberazione 592/2018/R/eel:
 - i. ha approvato la proposta formulata da Terna in merito alla definizione delle soglie di potenza massima per la classificazione dei gruppi di generazione nelle quattro macro-categorie A, B, C e D previste dal

- regolamento RfG, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo regolamento RfG;
- ii. ha approvato la proposta formulata da Terna in merito ai requisiti tecnici di connessione per le predette quattro macro-categorie di gruppi di generazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento RfG;
 - iii. ha rimandato a successivi provvedimenti la definizione delle condizioni per lo scambio di informazioni tra impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione e Terna (articolo 14, paragrafo 5, lettera d), del regolamento RfG) nonché tra impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione e le relative imprese distributrici, affinché la tematica sia affrontata congiuntamente all'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento SOGL;
 - iv. ha previsto che gli impianti di produzione di energia elettrica già in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018) siano classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche;
 - v. ha integrato il TICA nelle parti relative all'attivazione della connessione di impianti di produzione di energia elettrica alla RTN;
 - vi. non ha introdotto ulteriori disposizioni nel caso degli impianti di produzione esistenti per i quali vengano effettuati interventi sull'impianto che rendano necessaria una sostanziale revisione del relativo contratto di connessione, in quanto le disposizioni previste da Terna nella propria proposta di implementazione del regolamento RfG e nel Codice di rete sono sufficienti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento RfG, evitando che sia l'Autorità a valutare puntualmente ogni singola fattispecie;
 - vii. ha previsto, al fine di rendere di più facile lettura, comprensione e consultazione il Codice di rete, che la normativa tecnica di implementazione del regolamento RfG, come positivamente verificata con la medesima deliberazione 592/2018/R/eel, sia integrata da Terna all'interno del Codice di rete in maniera omogenea, evitando che essa sia contenuta all'interno di un documento separato dal medesimo Codice di rete; ha previsto, conseguentemente, che Terna, entro il 26 aprile 2019, modifichi il Codice di rete e i relativi Allegati;
- l'Autorità, con riferimento alle previsioni del regolamento RfG in relazione alla classificazione degli impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti di produzione esistenti ai sensi e per gli effetti del medesimo regolamento RfG, con il comunicato del 13 febbraio 2019 ha:
 - evidenziato che, come condiviso nell'ambito del tavolo tecnico delle Autorità di regolazione europee competente per le valutazioni sull'implementazione del regolamento RfG, la scadenza del 17 novembre 2018 prevista dal medesimo regolamento RfG entro cui trasmettere i contratti al pertinente gestore di sistema e a Terna è da considerarsi non vincolante;

- evidenziato che rimane vincolante, per la classificazione come impianto esistente ai fini dell'applicazione del medesimo regolamento RfG, la scadenza del 17 maggio 2018 entro la quale occorre avere perfezionato il contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali;
- invitato i produttori di energia elettrica che abbiano concluso i contratti finali e vincolanti per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018 e che non abbiano provveduto alla notifica all'impresa distributrice competente e a Terna entro la scadenza del 17 novembre 2018 a trasmettere celermente copia dei medesimi contratti all'impresa distributrice territorialmente competente e a Terna al fine di classificare i propri impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del medesimo regolamento RfG;
- Terna, con la lettera del 20 settembre 2018, nell'ambito della procedura di implementazione del regolamento DCC e del regolamento HVDC, ha trasmesso all'Autorità, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento DCC e ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento HVDC, le normative tecniche di implementazione dei medesimi regolamenti europei;
- ai fini della predisposizione delle predette proposte, Terna si è coordinata, a livello nazionale, con il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e, a livello europeo, principalmente con l'*European Network of Transmission System Operators for Electricity* (ENTSO-E).

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'implementazione del regolamento DCC:
 - Terna, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento DCC, in data 3 agosto 2018, ha sottoposto a consultazione le proprie proposte di implementazione del medesimo regolamento DCC;
 - gli operatori interessati hanno sostanzialmente condiviso le proposte di Terna, pur avendo richiesto limitate modifiche puntuali, alcune delle quali sono state accolte da Terna e già integrate nella versione trasmessa all'Autorità per l'approvazione;
 - Terna, conseguentemente, ha trasmesso, con la lettera del 20 settembre 2018, la proposta relativa all'implementazione del medesimo regolamento DCC risultante dal processo di consultazione;
- con riferimento all'oggetto e all'ambito di applicazione della normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC, Terna:
 - a) in conformità a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del medesimo regolamento DCC, ha previsto che la proposta di implementazione si applichi:
 - i. agli impianti nuovi (lettera A) del paragrafo "Oggetto e ambito di applicazione" della medesima normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC) come definiti dal medesimo regolamento DCC e precedentemente descritti;

- ii. agli impianti esistenti (lettera B) del paragrafo “Oggetto e ambito di applicazione” della medesima normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC) in due casi:
 - nel caso di modifiche sostanziali agli impianti (ammodernamenti);
 - nel caso in cui, a seguito di una proposta motivata presentata dal TSO, l’Autorità valuti la necessità di interventi di adeguamento dei medesimi impianti esistenti (*retrofitting*);
 - b) ha previsto che la proposta di implementazione non si applichi:
 - i. agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione connessi alla rete sarda;
 - ii. ai dispositivi di accumulo di energia;
 - iii. in accordo con quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento DCC, agli impianti di generazione con accumulo per pompaggio che dispongono della modalità operativa sia di generazione che di pompaggio;
 - c) ha previsto, come già disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento DCC, che la proposta di implementazione si applichi anche per gli impianti esistenti oggetto di modifiche significative, rifacimento parziale ovvero totale d’impianto, specificando che in caso di modifiche significative limitate a porzioni d’impianto, ovvero per rifacimenti parziali, trovino applicazione i soli articoli del regolamento DCC che ne normano i corrispondenti requisiti;
 - d) ai fini di valutare la significatività di modifiche e rifacimenti, ha previsto che qualsiasi modifica debba essere preventivamente comunicata a Terna e che entro 60 giorni Terna valuti la richiesta, valutando l’impatto sulle prestazioni tecniche dell’ammodernamento. Decorso tale termine la modifica può considerarsi non significativa e quindi l’impianto continua a essere considerato impianto esistente;
 - e) ha previsto che siano da considerarsi significative le modifiche per le quali risulti necessario un aggiornamento del contratto di connessione dell’impianto di distribuzione o dell’unità di consumo;
 - f) ha precisato che i requisiti tecnici di connessione non previsti nel regolamento DCC ma previsti a livello nazionale nel Codice di Rete e/o nella corrispondente normativa CEI restino comunque in vigore anche a valle dell’implementazione del regolamento DCC;
- con riferimento alla completa definizione dei requisiti di connessione per i nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, per i nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, per i nuovi sistemi di distribuzione, compresi i nuovi SDC, e per le nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, Terna, nella normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC, ha esplicitato:
 - a) i requisiti per gli impianti di consumo, per gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e per gli impianti dei sistemi di distribuzione, di cui agli articoli da 12 a 21 del regolamento DCC;

- b) la procedura di comunicazione di esercizio, di cui agli articoli da 22 a 26 del regolamento DCC;
- c) le disposizioni generali per la connessione di unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di gestione della domanda ai gestori di sistema, di cui agli articoli da 27 a 30 del regolamento DCC. Per le predette unità di consumo si è rinviato alle sperimentazioni condotte da Terna con i progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel e a quanto definito nei regolamenti di Terna in attuazione di provvedimenti dell'Autorità;
- d) la procedura di comunicazione di esercizio per le unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di gestione della domanda ai gestori di sistema, di cui agli articoli da 31 a 33 del regolamento DCC;
- e) le disposizioni generali per la conformità, di cui agli articoli 34 e 35 del regolamento DCC;
- f) le prove di conformità, di cui agli articoli da 36 a 41 del regolamento DCC;
- g) le simulazioni di conformità, di cui agli articoli da 42 a 45 del regolamento DCC;
- h) il controllo della conformità, di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento DCC;
- i) gli intervalli dei valori di frequenza e i relativi intervalli di tempo di intervento, di cui all'Allegato I al regolamento DCC;
- j) gli intervalli dei valori di tensione e i relativi intervalli di tempo di intervento, di cui all'Allegato II al regolamento DCC.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'implementazione del regolamento HVDC:
 - Terna, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento HVDC, in data 3 agosto 2018, ha sottoposto a consultazione le proprie proposte di implementazione del medesimo regolamento HVDC;
 - gli operatori interessati hanno sostanzialmente condiviso le proposte di Terna, pur avendo richiesto limitate modifiche puntuali, per le quali Terna ha già fornito i relativi chiarimenti;
 - Terna, conseguentemente, ha trasmesso, con la lettera del 20 settembre 2018, la proposta relativa all'implementazione del medesimo regolamento HVDC;
- con riferimento all'oggetto e all'ambito di applicazione della normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC, Terna, in conformità a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del medesimo regolamento HVDC, ha previsto che la proposta di implementazione si applichi:
 - a) ai sistemi HVDC come definiti dal medesimo regolamento HVDC e precedentemente descritti;
 - b) agli impianti esistenti in due casi:
 - i. nel caso di modifiche sostanziali agli impianti che comportino una sostanziale modifica del relativo contratto di connessione secondo le

- procedure descritte nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento HVDC;
- ii. nel caso in cui, a seguito di una proposta motivata presentata dal TSO, l'Autorità valuti la necessità di interventi di adeguamento degli impianti esistenti (*retrofitting*);
- con riferimento alla completa definizione dei requisiti di connessione per i sistemi HVDC che connettono aree sincrone o aree di controllo, compresi gli schemi *back-to-back*, per i sistemi HVDC che connettono i parchi di generazione a una rete di trasmissione o a una rete di distribuzione, per i sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di trasmissione e per i sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di distribuzione quando il pertinente TSO dimostra la presenza di un impatto transfrontaliero, Terna, nella normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC, ha esplicitato:
 - a) le disposizioni generali, di cui agli articoli da 2 a 10 del regolamento HVDC;
 - b) i requisiti generali per le connessioni HVDC, di cui agli articoli da 11 a 37 del regolamento HVDC;
 - c) i requisiti per i parchi di generazione connessi in c.c. e le stazioni di conversione HVDC del terminale remoto, di cui agli articoli da 38 a 50 del regolamento HVDC;
 - d) lo scambio di informazioni e il coordinamento, di cui agli articoli da 51 a 54 del regolamento HVDC;
 - e) la procedura di comunicazione di esercizio per la connessione, di cui agli articoli da 55 a 66 del regolamento HVDC;
 - f) le disposizioni relative alla conformità, di cui agli articoli da 67 a 76 del regolamento HVDC;
 - g) gli intervalli dei valori di frequenza, di cui all'Allegato I al regolamento HVDC;
 - h) i requisiti applicabili alla modalità *Frequency Sensitive Mode* (FSM), alla modalità *Limited Frequency Sensitive Mode-Overfrequency* (LFSM-O) e alla modalità *Limited Frequency Sensitive Mode-Underfrequency* (LFSM-U), di cui all'Allegato II al regolamento HVDC;
 - i) gli intervalli dei valori di tensione, di cui all'Allegato III al regolamento HVDC;
 - j) i requisiti per il profilo U-Q/Pmax, di cui all'Allegato IV al regolamento HVDC;
 - k) il profilo tensione-tempo, di cui all'Allegato V al regolamento HVDC;
 - l) gli intervalli dei valori di frequenza e i relativi intervalli di tempo di intervento, di cui all'Allegato VI al regolamento HVDC;
 - m) gli intervalli dei valori di tensione e i relativi intervalli di tempo di intervento, di cui all'Allegato VII al regolamento HVDC;
 - n) i requisiti relativi alla potenza reattiva e alla tensione, di cui all'Allegato VIII al regolamento HVDC;

- o) i sistemi di comando, controllo e protezione dei collegamenti HVDC, di cui all'Allegato IX al regolamento HVDC;
- l'implementazione del regolamento DCC e del regolamento HVDC non comporta modifiche significative alla regolazione tecnica attualmente vigente in Italia.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in analogia con quanto già previsto in sede di approvazione delle modifiche al Codice di rete ai fini dell'implementazione del regolamento RfG e per le medesime motivazioni:
 - prevedere che, nel caso di unità (o impianti o sistemi) esistenti oggetto di modifiche significative ovvero rifacimento parziale, la normativa tecnica prevista dal regolamento DCC e dal regolamento HVDC trovi:
 - i. piena applicazione, in relazione alle sole parti di unità (o impianti o sistemi) oggetto di sostituzione;
 - ii. applicazione parziale, limitata alle sole prescrizioni che non presuppongono interventi di sostituzione, in relazione alle restanti parti delle medesime unità (o impianti o sistemi);
 - non prevedere ulteriori disposizioni nel caso di:
 - i. impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione;
 - ii. impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione;
 - iii. sistemi di distribuzione esistenti;
 - iv. unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO
 per i quali vengono effettuati interventi sull'impianto che rendono necessaria una sostanziale revisione del relativo contratto di connessione, in quanto le disposizioni previste da Terna nella proposta di normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC e nel Codice di rete appaiono sufficienti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo regolamento DCC, evitando che sia l'Autorità a valutare puntualmente ogni singola fattispecie;
 - prevedere che:
 - i. un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione, compresi i SDC, o un'unità di consumo utilizzata o utilizzabile per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO o
 - ii. un sistema HVDC o un parco di generazione connesso in c.c. già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento possa essere classificato tra gli impianti esistenti ovvero tra i sistemi esistenti ovvero tra le unità di consumo esistenti ai sensi e per gli effetti rispettivamente del regolamento DCC e del regolamento HVDC senza effettuare ulteriori verifiche;

- attribuire valore puramente ordinatorio e quindi non vincolante alle date del 7 marzo 2019 e del 28 marzo 2019 individuate rispettivamente dal regolamento DCC e dal regolamento HVDC come le scadenze entro cui trasmettere i contratti a Terna e al pertinente gestore di rete (se diverso), ferme restando come vincolanti le date del 7 settembre 2018 per il regolamento DCC e del 28 settembre 2018 per il regolamento HVDC (date entro le quali occorre rispettivamente avere perfezionato il contratto finale e vincolante per l'acquisto delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o per l'acquisto dell'unità di consumo ovvero avere perfezionato il contratto finale e vincolante per l'acquisto dello stabilimento principale o delle apparecchiature del sistema HVDC);
- invitare i soggetti che abbiano concluso i contratti finali e vincolanti di cui al precedente alinea entro il 7 settembre 2018 nel caso di impianti o unità di consumo, ovvero entro il 28 settembre 2018 nel caso di sistemi HVDC o di parchi di generazione connessi in c.c. a trasmettere celermente copia dei predetti contratti a Terna e al pertinente gestore di rete (se diverso) al fine di classificare i propri impianti tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti rispettivamente del regolamento DCC e del regolamento HVDC;
- verificare positivamente la proposta di normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC e la proposta di normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC, come modificate e puntualizzate ai sensi dei precedenti alinea, in quanto coerenti con i medesimi regolamenti DCC e HVDC e con gli sviluppi attuali del sistema elettrico;
- prevedere, al fine di rendere di più facile lettura, comprensione e consultazione il Codice di rete, che la normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC e la normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC, come positivamente verificate con il presente provvedimento, vengano integrate da Terna all'interno del Codice di rete in maniera omogenea, evitando che esse siano contenute all'interno di documenti separati dal medesimo Codice di rete; prevedere conseguentemente che Terna, entro il 17 agosto 2019 modifichi il Codice di rete e i relativi Allegati

DELIBERA

1. le proposte di normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC e del regolamento HVDC predisposte da Terna e inviate all'Autorità con la lettera del 20 settembre 2018, sono positivamente verificate fermo restando quanto puntualizzato al punto 2;
2. nel caso di unità (o impianti o sistemi) esistenti oggetto di modifiche significative ovvero rifacimento parziale, la normativa tecnica prevista dal regolamento DCC e dal regolamento HVDC trova:

- piena applicazione, in relazione alle sole parti di unità (o impianti o sistemi) oggetto di sostituzione;
 - applicazione parziale, limitata alle sole prescrizioni che non presuppongono interventi di sostituzione, in relazione alle restanti parti delle medesime unità (o impianti o sistemi);
3. fermo restando quanto previsto al punto 5, la proposta di normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC, nella formulazione verificata con il presente provvedimento, trova applicazione per:
- i nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
 - i nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
 - i nuovi sistemi di distribuzione, compresi i SDC;
 - le nuove unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e a Terna,
- cioè per i quali il relativo titolare dell'impianto di consumo ovvero il relativo gestore di rete ovvero il relativo gestore di SDC non ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o per l'acquisto dell'unità di consumo entro il 7 settembre 2018, nonché per gli impianti esistenti ovvero per i sistemi esistenti ovvero per le unità di consumo esistenti qualora ricadenti nelle fattispecie di cui alla lettera B) del paragrafo "Oggetto e ambito di applicazione" della normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC;
4. fermo restando quanto previsto al punto 5, la proposta di normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC, nella formulazione verificata con il presente provvedimento, trova applicazione per:
- i nuovi sistemi HVDC che connettono aree sincrone o aree di controllo, compresi gli schemi *back-to-back*;
 - i nuovi sistemi HVDC che connettono i parchi di generazione a una rete di trasmissione o a una rete di distribuzione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento HVDC;
 - i nuovi sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di trasmissione;
 - i nuovi sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di distribuzione quando Terna dimostra la presenza di un impatto transfrontaliero,
- cioè per i quali il relativo titolare del sistema HVDC ovvero il relativo titolare del parco di generazione connesso in c.c. non ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto dello stabilimento principale ovvero delle apparecchiature del sistema HVDC entro il 28 settembre 2018;
5. i soggetti titolari di impianti o sistemi o unità in possesso dei contratti finali e vincolanti di cui ai punti 3 e 4 al fine di non essere annoverati tra i nuovi impianti o sistemi o unità devono provvedere a trasmettere il prima possibile a Terna e al pertinente gestore di rete (se diverso) i predetti contratti;

6. sono classificati tra gli impianti (o sistemi o unità di consumo) esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento DCC, senza effettuare ulteriori verifiche:
 - gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione,
 - gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione,
 - i sistemi di distribuzione, compresi i SDC,
 - e le unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e a Ternagià in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
7. sono classificati tra i sistemi esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento HVDC, senza effettuare ulteriori verifiche:
 - i sistemi HVDC che connettono aree sincrone o aree di controllo, compresi gli schemi *back-to-back*,
 - i sistemi HVDC che connettono i parchi di generazione a una rete di trasmissione o a una rete di distribuzione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento HVDC,
 - i sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di trasmissione e i sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di distribuzione quando Terna dimostra la presenza di un impatto transfrontalierogià in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
8. Terna, entro il 17 agosto 2019, modifica il Codice di rete e i relativi Allegati al fine di integrarli con la normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC e con la normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC come positivamente verificate con il presente provvedimento;
9. la presente deliberazione è trasmessa a Terna S.p.a. e al Ministero dello Sviluppo Economico;
10. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini